

N. _____ SENT. N. _____ Cron.
N. _____ Rep. N. _____ R.G.

N. /19 SENT.
N. /19 CRON.
N. /19 R.G.A.C.
N. _____ R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

ESENTE DA DIRITTI
E REGISTRAZIONE

Il Giudice di Pace di ha pronunciato la
seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2018

TRA

SRL, in persona del legale e giuridico rapp pt
rappresentata e difeso dagli Avv.
con domicilio eletto presso e nello Studio del suo Avvocato in
alla Via

attore

E

TELECOM ITALIA SPA. in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall'Avv.
 e con domicilio eletto presso e nello Studio
dell'Avvocato alla Via

convenuta

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la [] srl conveniva in giudizio la Telecom Spa ivi sentire dichiarare l'inadempimento contrattuale di essa Società con la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 1000,00; con vittoria di spese di giudizio. Deduceva la Società istante che dalla data del 14.02.2018 avveniva l'interruzione del servizio di telefonia e nonostante i numerosi reclami non riscontrati, la linea veniva riattivata solo in data 26.02.18 all'esito della conciliazione CORECOM, con notevoli danni alla attività lavorativa.

Si costituiva in giudizio la Telecom la quale, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancata corrispondenza tra la fase della conciliazione e quella giudiziale; eccepiva la nullità dell'atto di citazione, e, nel merito contestava la fondatezza dei fatti dedotti a sostegno della domanda, per l'imputato inadempimento alla luce dell'onere probatorio posto dall'art 2697CC, soprattutto in riferimento ai presunti danni lamentati e del nesso di causalità con l'evento denunciato. La domanda è parzialmente fondata e dunque merita accoglimento per quanto di ragione.

In via preliminare va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata corrispondenza tra la richiesta portata in fase stragiudiziale e quella giudiziale sia perché non è indicata la presunta difformità tra le due istanze; sia perché dall'esame dell'istanza di avvio della procedura ADR, risulta inequivocabilmente specificato l'oggetto del contendere in piena corrispondenza con il petitum del presente giudizio, ovvero la illegittima disattivazione del servizio.

La circostanza posta a fondamento della domanda attorea ha trovato riscontro dall'esame della documentazione prodotta in giudizio laddove, all'esito della procedura CORECOM, la stessa convenuta, sollecitata, comunicava con la nota prot n 20180018212 che " la linea FONIA è stata riattivata". Orbene è di tutta evidenza che in danno dell'utenza intestata alla Società si verificava l'evento denunciato, ovvero l'interruzione della linea telefonica.

B

Altresì risulta provato che la convenuta veniva notiziata della verifica dell'evento con il reclamo inoltrato in pari data.

Ne consegue che la mancata erogazione del servizio telefonico, o la sua interruzione, da parte della Società contraente raffigura, come anche prospettato dall'attore, la fattispecie dell'inadempimento contrattuale ex art 1218 CC. il quale dispone che "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" ovvero il creditore, è tenuto alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In virtù del combinato disposto degli artt. 1218 e 1256 c.c., infatti, la colpa del contraente inadempiente si presume, motivo per cui occorre che quest'ultimo fornisca la prova contraria se vuole ottenere la liberazione ed evitare l'inadempimento. L'inadempimento contrattuale ex art 1218 cc richiede, ai fini della liberazione del debitore dalla presunzione di responsabilità per l'inadempimento, che concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione in sé e per sé considerata, e quello subiettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione, onere non assolto dal convenuto-debitore.

Invero, nel caso di specie, il comportamento omissivo della Società è stato consacrato altresì nel provvedimento di imposizione della riattivazione del servizio telefonico emesso in sede di conciliazione obbligatoria presso il Corecom , al quale come già esposto la convenuta adempiva. Infatti dagli atti della medesima convenuta emerge che essa società " nel rispetto dei termini contrattualmente previsti si attivavaa rimuovere il disservizio" senza tuttavia contestare il periodo di disservizio denunciato dall'istante-

Ne consegue che, accertato l'inadempimento nonché l'assenza di prova della sussistenza di cause di non imputabilità dell'impossibilità della

DEI GIU

In m
dell'
73/1
spett
Orbe
del d
che è
(Ar
Rego
delle
cessa
fosse
opera
non a
sosp
impo
ai se
recl
dell'
euro
Ne c
25.02
l'ade
90,00
180,0
un to
Infine
deter
possi
tipo c
Nel c
l'ulte
esser



sione
libera
nizzi
urata
18 e
vizio
vizio
zione
one o
re ne
gli
vizio
Se la
o gli
nizzo
ta al
bere
ri ad
00.)
4 al
a per
di €
di €
, per
essere
va la
r tali
vato
endo
e per

quanto riguarda la richiesta della restituzione di somme, giacchè non quantificate.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, Dr.ssa [redacted], definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] srl in persona del legale e giuridico rappresentante contro Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante, sulle conclusioni delle parti, così dispone:

- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Telecom Italia Spa in persona del legale rappresentante al pagamento in favore di [redacted] srl della somma di € 192,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
- Condanna Telecom Italia Spa al pagamento delle competenze di giudizio che liquida in € 300,00 oltre accessori di Legge e rimborso forfettario del 15% da distrarsi disgiuntamente in ragione della metà in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

La sentenza è esecutiva come per Legge

[redacted] 22\06\19



Il Giudice di Pace

[redacted signature box]

Depositato in Cancelleria

26 GIU. 2019

II

[redacted box]